



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DELIBERAZIONE N. 27

Del 8.06.2026

OGGETTO: Ricorsi per secondi motivi aggiunti ex art. 120 c. 7 c.p.a. a valere anche quali ricorsi autonomi promossi dalla DUSSMANN SERVICE S.r.l al TAR per l'Abruzzo, Sezione de L'Aquila, Sez. I, n. 544/2025 R.G.(Lotto 1), n. 545/2025 R.G.(Lotto 2), n.546/2025 R.G. (Lotto 3) e n. 547/2025 R.G. (Lotto 4), per l'annullamento della Determinazione n. 66 del 24/02/2026 con cui è stata confermata, con integrazioni e nuove motivazioni, l'esclusione di Dussmann Service S.r.l. dalla gara comunitaria per l'affidamento del servizio di pulizia occorrente alla Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo - Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio all'Avv. Arturo Testa- Esercizio 2026./ (CIG BBB70AE77F)

Il giorno 8 giugno 2026 presso la sede dell'AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo Direttore Generale dell'AREACOM, individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici” e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)”;

VISTA la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto “Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo”;

VISTA la Deliberazione n. 3 del 29.01.2024 che approva il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AreaCom”;

VISTA la L.R. 6 Febbraio 2025 n. 3 - Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni, pubblicata sul BUR speciale n.37 del 07.02.2025;

VISTA la delibera n. 56 in data 17.11.2025 con la quale è stato conferito l'incarico all'Avv. Claudio Tuveri per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia avverso i ricorsi al TAR proposti da DUSSMANN SERVICE S.r.l. per l'annullamento della Determinazione n. 198 del 09/10/2025 di aggiudicazione della gara *de qua* in riferimento ai lotti oggetto di contenzioso;

CONSIDERATO che Dussmann Service srl ha successivamente proposto ricorso per motivi aggiunti ex art. 120 c. 7 c.p.a., per i 4 lotti interessati dal contenzioso;

VISTA la delibera n. 6 del 25.02.2026 con la quale è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa in giudizio all'Avv. Arturo Testa, con costituzione collegio difensivo, nel ricorso proposto da DUSSMANN SERVICE S.r.l. innanzi al TAR Abruzzo L'Aquila per motivi aggiunti in riferimento alla Gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l'affidamento del servizio di pulizia occorrente alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che in riferimento alla citata controversia sono stati successivamente notificati all'Agenzia ricorsi per secondi motivi aggiunti ex art. 120 c. 7 c.p.a. a valere anche quali ricorsi autonomi promossi dalla DUSSMANN

SERVICE S.r.l al TAR per l'Abruzzo, Sezione de L'Aquila, Sez. I, n. 544/2025 R.G.(Lotto 1), n. 545/2025 R.G. (Lotto 2), n. 546/2025 R.G. (Lotto 3) e n. 547/2025 R.G. (Lotto 4), per l'annullamento della Determinazione n. 66 del 24/02/2026;

VISTA l'ordinanza TAR – L'Aquila n. 31/2026 Reg. Prov. Pres. (prot. n. 1928 del 28.04.2026) con la quale è stato disposto ordine di deposito di tutti gli atti impugnati con il secondo atto di motivi aggiunti e quelli in essi richiamati;

DATO ATTO che l'Agenzia non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

VISTE:

- la nota inviata all'Avvocatura regionale prot. n. 424 del 30.01.2020, con la quale veniva chiesto il patrocinio legale in favore dell'Agenzia o in caso di riscontrata impossibilità se fosse consentito il ricorso al patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

- la nota prot. n. 35525 del 06.02.2020 di riscontro dell'Avvocatura regionale alla sopracitata nota n. 424 del 30.01.2020, che rilevava quale motivo ostativo al sopracitato patrocinio l'orientamento della Corte Costituzionale che, in più di un'occasione, ha sancito il divieto imposto agli enti dipendenti dalle Regioni di avvalersi del patrocinio della stessa Avvocatura regionale;

- l'assenza di riscontro da parte dell'Avvocatura dello Stato alla predetta nota dell'Avvocatura regionale, inoltrata per conoscenza, in cui si chiedeva alla stessa di valutare la possibilità di assumere la difesa dell'Agenzia, fermo restando che l'assunzione della difesa da parte della stessa per enti non statali rappresenta una mera facoltà autorizzata da specifiche disposizioni di legge;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 56, comma 1, lett. h), del D.lgs 36/2023, le disposizioni del codice in materia di contratti pubblici non si applicano ai contratti di patrocinio e rappresentanza legale, fermo restando che l'affidamento dei medesimi avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento di cui all'art. 3 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI;

- il Decreto n. 2 del 14/1/2021 relativo alla costituzione di un elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi di supporto al RUP con profilo amministrativo/contabile e con profilo tecnico/giuridico;

- la deliberazione n. 47 in data 15.11.2024 con la quale è stata approvato il "Disciplinare per il conferimento degli incarichi Legali per la difesa e la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza";

- la determinazione n.7 del 18.03.2026 avente ad oggetto "Secondo aggiornamento anno 2026 elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi professionali. Approvazione e pubblicazione";

DATO ATTO che l'affidamento di incarichi di patrocinio legale rientra nel novero dei contratti esclusi di natura fiduciaria (intuitu personae), la cui decisione di agire e resistere in giudizio, nonché il relativo conferimento del mandato alle liti, sottendono valutazioni di preminente interesse pubblico che restano di competenza del Direttore Generale; ciò nell'esercizio delle sue piene funzioni sia di Rappresentante Legale dell'Agenzia, ai fini della valida costituzione in giudizio, sia di organo di indirizzo politico, a cui pertiene la legittimazione e la responsabilità di definire le strategie di tutela dell'Agenzia a fronte di contenziosi che, come quello in oggetto, impattano direttamente sul perseguimento degli obiettivi istituzionali e sociali dell'Agenzia stessa;

PRESO ATTO che il ricorso in oggetto è riferito alla medesima controversia oggetto di pregresso contenzioso per motivi aggiunti al TAR proposto da parte ricorrente, nell'ambito dei quali il patrocinio legale dell'Agenzia è stato conferito all'Avv. Arturo Testa;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di conferire l'incarico di rappresentanza e patrocinio legale nella controversia in oggetto al medesimo professionista in continuità con l'incarico precedentemente conferito allo stesso ed avente il medesimo oggetto e comunque i caratteri della consequenzialità e complementarietà (vedasi la citata delibera direttoriale n. 6 del 25.02.2026), ai fini anche dell'uniformità della linea di difesa e del conseguente risparmio di spesa dovuto alla continuità della medesima;

DATO ATTO che la procura ad litem relativa al contenzioso in oggetto è stata conferita in data 14.04.2026 dal Direttore Generale all'Avv. Arturo Testa, iscritto al citato elenco, il cui profilo presenta i requisiti richiesti per la specificità della materia, al solo fine di evitare decadenze processuali e garantire il diritto di difesa dell'Ente di fronte a termini perentori; fermo restando che il perfezionamento del rapporto contrattuale, l'affidamento formale dell'incarico e la definizione delle condizioni economiche e d'ingaggio avvengono esclusivamente per il tramite del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 1831 del 23.04.2026 con la quale l'Avv. Claudio Tuveri, già incaricato, ha dichiarato che nulla osta alle determinazioni assunte dall'Agenzia riguardo al conferimento incarico all'Avv. Arturo Testa per la difesa dell'Agenzia in merito ai secondi motivi aggiunti proposti da Dussmann Service S.r.l. con i suddetti ricorsi al TAR, esprimendo formale rinuncia a richiedere competenze professionali per l'attività relativa ai secondi motivi aggiunti, garantendo l'invarianza finanziaria complessiva per l'Agenzia, relativamente alla propria quota di incarico;

VISTA la richiesta di preventivo di spesa inviato al citato professionista con nota prot. nr. 1760 in data 20.04.2026;

VISTO il preventivo di spesa prot. n. 2128 in data 12.05.2026 trasmesso dall'Avv. Arturo Testa;

PRESO ATTO che, a seguito delle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Area "*Affari Generali, Legali e Contenzioso*", il predetto legale - con mail in data 30.04.2026 - nel fornire i chiarimenti richiesti, ha comunque applicato uno sconto del 10% sull'importo del compenso indicato nel predetto preventivo, per cui l'ammontare complessivo risulta ora essere di € 60.993,27 comprensivo di spese generali, Cpa, IVA e ritenuta d'acconto, così suddiviso:

Compenso totale (comprensivo del 15% spese generali)	48.071,63
Cassa Avvocati (4%)	1.922,86
Totale imponibile	49.994,49
IVA 22% su imponibile	10.998,78
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	60.993,27
A dedurre: ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	-9.614,32
TOTALE A SALDO	51.318,95

VISTA la mail in data 3.05.2026 del Direttore Generale, con la quale è stata dichiarata la congruità del predetto compenso e disposto il conferimento dell'incarico in ragione della delicatezza e peculiarità delle questioni oggetto di causa;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse e di insussistenza di condizioni di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione dell'incarico da parte dell'Avv. Arturo Testa acquisita agli atti dell'Agenzia con nota prot. n. 1929 del 28.04.2026 (Allegato A);

RILEVATO, sotto il profilo contabile:

- che, con note prot. n. 411/26 del 29.01.2026, prot. n. 765/26 in data 17.02.2026, prot. n. 1607/26 in data 13.04.2026 la Direzione Generale ha già provveduto a quantificare e richiedere alla Regione Abruzzo le risorse indispensabili a garantire l'operatività dell'Agenzia, ivi incluse le somme necessarie alla copertura degli oneri per il patrocinio legale;

- che solo recentemente si è insediato il nuovo Organo di Revisione Contabile, a seguito di dimissioni del precedente rassegnate il 26.08.2025;
- che, ad oggi, pertanto non è stato possibile ancora procedere al perfezionamento del processo di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;

RAVVISATA l'urgenza e indifferibilità del conferimento dell'incarico legale oggetto del presente provvedimento, derivanti dai ristretti termini processuali imposti dal rito speciale in materia di appalti *ex* artt. 119 e 120 C.P.A., che impongono l'immediata costituzione in giudizio, al fine di poter esercitare il proprio diritto/dovere alla difesa, costituzionalmente garantito, correlato al bisogno a che sia affermata la rispondenza dell'attività amministrativa svolta al paradigma normativo prestabilito, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

CONSIDERATO, altresì, che l'inerzia difensiva potrebbe comportare un danno irreparabile all'Agenzia, configurando un'ipotesi di responsabilità per danno erariale superiore a quella derivante dalla temporanea postergazione dell'impegno contabile;

RITENUTO, quindi, che l'incertezza contabile sopra descritta non possa pregiudicare l'indifferibile interesse pubblico alla tutela legale dell'Agenzia nel giudizio amministrativo indicato;

PRECISATO che la procedura di prenotazione della spesa in assenza di bilancio approvato riveste carattere di assoluta eccezionalità e transitorietà, dettata esclusivamente dall'indifferibilità della tutela giurisdizionale legata al rito speciale appalti, e che la presente fattispecie non costituisce in alcun modo deroga generalizzata o prassi di posticipazione dell'impegno contabile al di fuori dei rigidi limiti previsti dall'ordinamento finanziario;

RITENUTO opportuno, altresì, al fine di garantire il massimo rispetto della normativa vigente e la certezza dei rapporti negoziali, dare mandato alla competente Area Legale di provvedere alla predisposizione del disciplinare d'incarico secondo lo schema vigente, il quale sarà sottoposto alla sottoscrizione del Direttore Generale in qualità di Rappresentante Legale dell'Agenzia; tale atto regolerà i reciproci diritti e doveri, definendo analiticamente le prestazioni richieste e pattuendo espressamente che l'effettivo pagamento del compenso professionale è subordinato alla condizione sospensiva del perfezionamento contabile della spesa, da conseguirsi mediante l'accredito dei trasferimenti regionali e la successiva approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, in esito alla quale si provvederà all'immediata regolarizzazione dell'impegno di spesa definitivo;

VISTO il parere in materia di conferimento di incarichi legali rimesso dall'Avv. Eugenio Gallupi in data 10.12.2025, acquisito al protocollo nr. 0005269/25 del 10/12/2025, il quale garantisce il servizio biennale di supporto giuridico di consulenza legale e di assistenza professionale alla Direzione Generale, in accordo quadro monofornitore, giusta determinazione direttoriale n. 83 del 23.04.2024;

TENUTO CONTO:

- il paragrafo 5.2, lett. g), dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 che detta una particolare e derogatoria disciplina contabile per il conferimento degli incarichi legali (vedasi fra tutte deliberazione della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Molise n. 35/2021/PAR del 14.04.2021);
- che il menzionato principio contabile, al fine di garantire la copertura della spesa relativa a contenziosi, consente di accantonare risorse su impegni futuri ancor prima del perfezionamento dell'obbligazione giuridica, con imputazione della spesa all'esercizio di sottoscrizione del contratto, in deroga al principio della competenza potenziata;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, paragrafo 9.1, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio è consentita la gestione delle spese per le quali l'Ente ha l'obbligo di provvedere, nonché delle spese necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

- che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra pienamente in tale fattispecie derogatoria di “spesa obbligatoria”, in quanto finalizzata a garantire la difesa dell’Agenzia in un giudizio caratterizzato da scadenze processuali perentorie, la cui inerzia determinerebbe un danno patrimoniale grave e certo, derivante dalla soccombenza e dalla mancata tutela delle ragioni dell’Agenzia;

VISTE le interlocuzioni scritte intercorse con il Revisore Legale, acquisite al protocollo dell’Agenzia in data 27.05.2026 al n. 2471 e in data 5.06.2026 al n. 2574, con le quali sono stati condivisi l’impianto e le finalità del presente provvedimento, a tutela delle ragioni dell’Agenzia;

DATO ATTO che il Dirigente dell’Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale sottoscrive il presente atto in segno di condivisione della necessità di garantire la difesa dell’Agenzia e che la spesa in oggetto è qualificata come prioritaria nell’ambito della programmazione finanziaria 2026-2028 e, a tal fine, si impegna a perfezionare la relativa appostazione contabile sul Capitolo 170 non appena sussisteranno le condizioni tecniche e contabili necessarie, con specifico riferimento al consolidamento dei trasferimenti regionali e all’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, garantendo nelle more la copertura del fabbisogno attraverso la prenotazione delle risorse sul citato capitolo;

DATO ATTO che per il presente incarico è stato acquisito il codice CIG n. BBB70AE77F ai soli fini della tracciabilità e della contribuzione;

VISTA la Delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023, recante *"Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici"*, come da ultimo modificata e aggiornata dalla Delibera ANAC n. 188 del 15 aprile 2026;

RICHIAMATO l’orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di distinzione tra appalto di servizi legali e conferimento di singolo incarico di patrocinio legale (contratto escluso);

CONSIDERATO che il valore stimato dell’incarico legale ammonta a € 48.071,63 (superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00) e che, ai sensi delle citate Delibere ANAC, per tale fascia di importo è dovuto unicamente il contributo a carico della Stazione Appaltante pari a € 35,00, mentre il legale affidatario risulta esente;

DELIBERA

- 1. di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
- 2. di prendere atto** delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse e di insussistenza di condizioni di inconferibilità e di incompatibilità all’assunzione dell’incarico da parte dell’Avv. Arturo Testa, acquisita agli atti dell’Agenzia con prot. 1929 del 28.04.2026 (Allegato A);
- 3. di conferire** l’incarico alla rappresentanza e difesa dell’AreaCom nel giudizio in oggetto all’Avv. Arturo Testa attesa l’improcrastinabile esigenza di tutela del patrimonio e delle ragioni dell’Agenzia di fronte a scadenze processuali perentorie;
- 4. di ritenere** congruo il preventivo di spesa dell’Avv. Arturo Testa per l’ammontare complessivo di € 60.993,27 (comprendente onorario, spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%), così suddiviso:

Compenso totale (comprensivo del 15% spese generali)	48.071,63
Cassa Avvocati (4%)	1.922,86
Totale imponibile	49.994,49
IVA 22% su imponibile	10.998,78
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	60.993,27

A dedurre: ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	-9.614,32
TOTALE A SALDO	51.318,95

5. **di dare atto** che al presente affidamento è attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG BBB70AE77F), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e che tale codice verrà riportato in ogni documento di pagamento relativo al presente incarico;
6. **di dare atto** che, ai sensi della Delibera ANAC n. 584/2023 e successive modifiche e integrazioni (inclusa la Delibera n. 188/2026), per la presente procedura è dovuto il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a carico di questa Agenzia pari a € 35,00 (trentacinque/00), mentre il legale affidatario risulta esente;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € **61.028,27** (*sessantunomilaventotto/27*), derivante dalle causali di cui ai precedenti punti 4 e 6 trova copertura nell'accantonamento, con vincolo di spesa, giusta prenotazione a valere sul capitolo 170 del Bilancio di Previsione 2026-2028, in coerenza con quanto attestato dal Dirigente dell'Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale in premessa; la conversione della prenotazione in impegno di spesa verrà assunta tempestivamente con successivo atto gestionale non appena saranno sussistenti le condizioni tecniche e contabili (perfezionamento trasferimenti regionali e approvazione bilancio previsione 2026-2028), garantendo comunque, sin d'ora, la natura vincolata e prioritaria di tale risorsa rispetto alla destinazione a copertura di altre spese non obbligatorie;
8. **di dare atto** dell'apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente della competente Area Amministrazione, Finanza, Personale e Controllo” sul presente provvedimento;
9. **di dare mandato** all'Area Legale di provvedere alla predisposizione del disciplinare d'incarico secondo lo schema vigente, il quale sarà sottoposto alla sottoscrizione del Direttore Generale in qualità di Rappresentante Legale dell'Agenzia; tale atto regolerà i reciproci diritti e doveri, definendo analiticamente le prestazioni richieste e pattuendo espressamente che l'effettivo pagamento del compenso professionale è subordinato alla condizione sospensiva del perfezionamento contabile della spesa, da conseguirsi mediante l'accredito dei trasferimenti regionali e la successiva approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, in esito alla quale si provvederà all'immediata regolarizzazione dell'impegno di spesa definitivo;
10. **di dare atto** che il presente incarico ricomprende ogni più ampio potere necessario al professionista per l'espletamento del mandato conferito, ivi la facoltà di scegliere un domiciliatario presso il foro della lite;
11. **di notificare** il presente provvedimento al legale interessato;
12. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito “*Amministrazione Trasparente*” dell'Agenzia, alla sezione “*Bandi di Gara e contratti*”.

L'Estensore

(Dott.ssa Claudia Valsesia)

firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Claudia Valsesia)

firmato elettronicamente

Il Dirigente dell'Area AA.GG, Legali e Contenzioso

(Dott. Claudio Sciorilli Borrelli)

firmato digitalmente

VISTO REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole

Il Dirigente dell'Area Amministrazione

Finanza, Controllo e Personale

(Dott. Andrea Trappolini)

firmato digitalmente

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente dell'Area AA.GG, Legali e Contenzioso

(Dott. Claudio Sciorilli Borrelli)

firmato digitalmente

